

della L.R. n.8/2018) i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2,

L.R. n.4/2006 e all'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010, devono essere impiegati ai fini di garantire la

continuità dei servizi, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a

tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro;

- che in virtù di quanto previsto dall'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, i soggetti destinatari

delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2 lett. a), della L.R. n.4/2006 e di cui all'art.1,

co.1, della L.R. n.14/2010 (c.d. "cinquantunisti"), possono essere utilizzati, nei limiti delle

disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, per l'esecuzione

di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico fino ad un

massimo di 78 giornate lavorative pro capite;

- che, in particolare per quanto riguarda l'anno in corso, in base agli stanziamenti di bilancio

in atto disposti a tal fine dall'art.23, c.1, L.R. n. 3/2016 dall'art.8, co.4, L.R. n.16/2017 e dal

D.R.S. n. 523 del 17/5/2018 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca

Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, può procedersi alla stipula del

presente contratto entro i limiti di durata indicati al successivo art.2, overossia per un numero

di giornate pari all'86,65% di quelle previste per ciascuna fascia di appartenenza alle

garanzie occupazionali, fatta salva l'eventuale proroga qualora nel corso della stagione irrigua

dovessero essere disposti ulteriori stanziamenti per lo stesso titolo;

- che il Consorzio di Bonifica, **in adempimento agli obblighi imposti dalla**

sopra richiamata normativa regionale deve procedere all'assunzione, per la corrente

stagione irrigua, degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie

occupazionali per adibirli, in aggiunta al personale esistente, nei limiti dei sopraindicati

stanziamenti di bilancio, all'espletamento delle attività lavorative previste dalle norme di

legge e contrattuali sopra indicate;

- che in virtù di quanto disposto dall'art.2 del sopra citato CCNL e per quanto imposto dalla

sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a termine;

- che, tuttavia, gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 – in coerenza con le previsioni contenute nella Direttiva 70/1999 – disciplinano oggi la normativa sul contratto a termine prevedendo un regime di specialità per le attività stagionali anche se previste dai CCNL di settore;

- che nel settore in oggetto l'art. 121 del CCNL applicabile prevede precipue attività qualificate come stagionali e, quindi, sottoposte al regime eccezionale e derogatorio;

- che già il d.lgs. n. 368/2001, poi abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, prevedeva un regime eccezionale per i lavoratori stagionali;

- che la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ferme le previsioni della contrattazione collettiva, concerne il piano temporale e organizzativo delle attività e, quindi, abbraccia l'esigenza di garantire in attività anche ordinarie una forza lavoro maggiore per picchi di esigenze predeterminati a livello temporale;

- che con delibera consortile n. del è stato disposto di procedere all'assunzione degli operai beneficiari delle garanzie occupazionali suddette, nei limiti ed alle condizioni sopra indicati.

In forza di tale delibera e

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra il Consorzio di Bonifica (cod. fisc.), con sede in
....., mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica
Sicilia Orientale, in persona del.....

..... (che nel prosieguo per brevità sarà denominato
"Consorzio"), ed il Sig. nato a il
..... e residente in, Via, cod. fisc.

....., che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato “lavoratore”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 – ASSUNZIONE

Il Consorzio assume a tempo determinato per le esigenze di carattere stagionale indicate in premessa e alle condizioni specificate nei successivi articoli, il Sig.
che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna. Il lavoratore, in particolare, prende atto ed accetta di essere assunto per lo svolgimento di attività lavorative aventi carattere stagionale, così come indicate all’art.121 del C.C.N.L. di categoria del 28/9/2016 e all’avviso comune sottoscritto dalle parti sindacali di cui all’Allegato “A1” dello stesso C.C.N.L, da svolgersi in relazione alle reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica, accessori e pertinenze, siti nell’ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, ovvero per l’esecuzione di opere da realizzarsi in amministrazione diretta di cui al comma 1 dell’art.121 del C.C.N.L. sopra citato, ovvero per lo svolgimento dei lavori e delle attività espressamente indicate all’art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e all’art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, il tutto nell’ambito e nei limiti delle c.d. garanzie occupazionali allo stesso riservate dalla richiamata normativa regionale. In ragione di ciò il lavoratore prende, altresì, atto ed accetta la specificità delle mansioni e la stagionalità del contratto a termine e la conseguente circostanza che, per l’effetto, al presente rapporto non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n.81/2015 in materia di durata del massima del rapporto e di conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.

ART.2 – DURATA DEL RAPPORTO

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato per (.....)
giornate lavorative continuative, valide ai fini previdenziali a decorrere dal e fino alla scadenza delle suindicate giornate lavorative da esaurirsi, comunque, entro la data del, termine in cui, in ogni caso e salva eventuale

proroga, il rapporto si intenderà cessato di diritto senza comunicazione alcuna o necessità di ulteriore avviso. A tal fine non si terrà in alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine di cui sopra, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente contratto. In ogni caso, anche per effetto di ulteriori proroghe, il rapporto non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2018.

Eventuali assenze dal lavoro, debitamente autorizzate o giustificate, potranno essere recuperate oltre la scadenza contrattualmente prevista per un numero massimo di (9 per i centocinquantunisti, 6 per i centunisti, 4 per i settantottisti) giorni.

Resta, comunque, inteso che il rapporto potrà essere rescisso anticipatamente con un preavviso di cinque giorni per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore.

ART. 3 – QUALIFICA

Il lavoratore viene assunto con la qualifica di operaiosecondo la declaratoria dei compiti e delle mansioni previsti dall'art. 2 del vigente C.C.N.L. e per lo svolgimento delle quali è stata previamente accertata l'idoneità fisica ai sensi di quanto prescritto dall'art.122, lett. d) dello stesso C.C.N.L.. Il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto ovvero, anche a mansioni diverse (sempre nei limiti della stagionalità del rapporto) ma riconducibili al profilo professionale ed al parametro della stessa Area di inquadramento.

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme contenute nel titolo V del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, stipulato in data 28 settembre 2016. Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il

normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere comunque attività che risultino incompatibili con il lavoro consortile e con le norme contrattuali e di legge richiamate in premessa;

c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura eventuale strumentazione e/o attrezzatura concessa in uso;

d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno, anche a mezzo telegramma (il cui costo gli sarà rimborsato) e dovrà essere giustificata, salvo comprovato motivo di impedimento, entro il giorno successivo;

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nei centri di raccolta ubicati all'interno del comprensorio di bonifica a proprie cure e spese e presentarsi al diretto superiore;

f) impegnarsi, ove occorra ed a richiesta del Consorzio, a mettere a disposizione il proprio mezzo ove l'espletamento delle mansioni affidate richieda lo spostamento tra luoghi diversi.

La disciplina e l'assegnazione del servizio viene affidata al personale all'uopo preposto.

Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti il lavoratore si atterrà alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, dal Direttore dei Lavori, dagli Assistenti di Cantiere o dai Capi Operai.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal C.C.N.L. sopra citato.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Ai fini del computo delle giornate garantite ed in conformità con il metodo di calcolo del contributo erogato dal Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, il lavoratore effettuerà l'orario di lavoro di 38 ore settimanali ripartite in 6 (sei) giornate lavorative, sicché

la durata giornaliera di lavoro sarà di ore 6 (sei) e minuti primi 20 (venti). Fermo restando quanto sopra, l'effettuazione delle previste giornate lavorative avverrà secondo il cronoprogramma degli interventi stabiliti dalla Dirigenza delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio e l'orario giornaliero/settimanale di lavoro potrà essere articolato in maniera differente, ma sempre nel rispetto del limite massimo di ore settimanali sopraindicato.

ART. 7 – RETRIBUZIONE

Il trattamento economico è quello previsto nel sopra citato C.C.N.L. in funzione della qualifica di assunzione. La retribuzione oraria è composta dai seguenti elementi:

- a) minimo di paga base oraria;
- b) 3° elemento.

Per gli spostamenti effettuati per motivi di servizio, qualora non venga messo a disposizione da parte del Consorzio il mezzo di trasporto necessario, il Consorzio potrà chiedere al lavoratore, con apposita domanda scritta, di utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso verrà corrisposta al lavoratore un'indennità forfetaria ed omnicomprensiva pari al 20% del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. La retribuzione verrà corrisposta in via posticipata e successivamente al trasferimento al Consorzio delle somme appositamente stanziare nel bilancio regionale.

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13ª E 14ª MENSILITÀ E FESTIVITÀ (3° ELEMENTO)

In conformità a quanto previsto dall'art.130 del vigente C.C.N.L. il trattamento economico spettante per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. n.54/1977, 13ª e 14ª mensilità, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 30,43% così suddivisa:

- a) ferie 8,33%
- b) festività nazionali ed infrasettimanali 5,44%

c) tredicesima mensilità 8,33%

d) quattordicesima mensilità 8,33%

ART.9 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al lavoratore compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1992 n. 297 e successive modificazioni.

ART.10 – COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'art.134 del vigente C.C.N.L..

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel superiore art. 2, con obbligo per il lavoratore di consegnare quanto gli fosse stato affidato per lo svolgimento della propria attività e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.

ART. 12 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria del 28 settembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme di legge regionale che disciplinano la concessione delle garanzie occupazionali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LAVORATORE

Per IL CONSORZIO DI BONIFICA...

(_____)

(_____)

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a _____

Prov. _____ il _____, residente a _____

Prov. _____,

in via _____ n° _____ C.F. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46

D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.57 del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica;
- di essere beneficiario delle garanzie occupazionali previste dalla vigente normativa regionale;
- di essere in possesso dei DPI necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, già ricevuti nel precedente anno lavorativo, ovvero di comunicare all'Ente quelli che risultano usurati per essere debitamente sostituiti.

Il Lavoratore

(_____)